

N. R.G. 15125/2025 VOL



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

La dott.ssa Alessandra Mirabelli,

letto il ricorso proposto il 27/10/2025 (e integrato il 7-10/11/2025) da **IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.** (anche solo IPZ), con sede legale in Parma, Via Anna Maria Adorni n. 1, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. dell'Emilia 01755470158, p. IVA n. 00533290342 ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. a) CCI per la modifica/integrazione del decreto di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili nell'ambito della Composizione negoziata della crisi (CNC), decreto emesso il 28/9/2025 nel procedimento rubricato al n. 11346/2025 RG VOL;

rilevato che il decreto di cui si chiede la modifica/integrazione ha concesso (in ulteriore integrazione e modifica dei decreti resi l'8-9/5/2025 e il 4-7/7/2025 nei fascicoli nn. 5156 e 9016/2025 RG VOL) l'autorizzazione, con conseguente riconoscimento di prededuzione ai conseguenti crediti, a concordare con le Banche indicate in ricorso, in relazione alle gare/commesse precisate nei relativi prospetti allegati, erogazioni di utilizzo delle linee di credito di firma già in essere (ovvero a servirsi di ogni altra forma tecnica equipollente che, con riferimento alle medesime linee, si rendesse eventualmente necessaria) sino alla concorrenza dell'importo complessivo di Euro 155 milioni;

rilevato che la ricorrente chiede la modifica del provvedimento autorizzativo facendo riferimento a un nuovo Prospetto di gare/commesse (allegato come doc. 11 "Prospetto Novembre 2025") che non prevede commesse aggiuntiva, né la modifica del *plafond* massimo finanziabile, ma solo l'espunzione dal novero delle commesse interessate quella relativa al [OMISSIS]

, per la quale era stata autorizzata l'emissione di un *retention bond* per Euro [OMISSIS], e contestualmente l'incremento del *plafond* delle "Gare Infrastrutture e PB minori", all'interno del quale trova la collocazione la Gara [OMISSIS], già annoverata nel ricorso del 10 aprile 2025 e per cui era stata autorizzata l'emissione di un *bid bond*



coperto da prededuzione per [omissis] poi ridotto a [omissis] di Euro a seguito della rideterminazione delle commesse con il decreto di luglio 2025;

rilevato che con l'integrazione del 7-10/11/2025 la ricorrente ha evidenziato un incremento dell'importo del *bid bond* che dovrà essere emesso nell'interesse di IPZ per la Gara [omissis] [omissis] a massimi Euro [omissis] e indicato le modifiche del prospetto (allegando il nuovo Prospetto aggiornato a Novembre 2025) che consentono di emettere il *bond* nel rispetto del *plafond* massimo (<<essendo già stato emesso il *bid bond* autorizzato con riguardo alla Commessa [omissis] (per Euro [omissis]), rispetto al cluster "Gare infrastrutture e PB minori" sussiste una capienza residua di Euro 2,2 milioni (Euro 5,5 milioni, come da Decreto, a cui sottrarre, appunto, Euro 3,3 milioni), destinata ad incrementare, come da Ricorso, di Euro [omissis] (relativi alla commessa [omissis]) per un totale di Euro 10,5 milioni di capienza residua; (v) ... per il cluster "Gare ITA e PB minori", come da Decreto, è previsto un *plafond* di Euro 2,0 milioni (v. doc. n. 9 allegato al Ricorso), attualmente utilizzato limitatamente ad Euro 1,75 milioni (v. doc. doc. n. 11, pag. 9); (vi) ... la riduzione per Euro 250.000,00 del *plafond* dedicato al cluster "Gare ITA e PB minori" ed il corrispondente ulteriore incremento del *plafond* dedicato alle "Gare infrastrutture e PB minori" [(Euro 5,5 milioni (già utilizzato per Euro 3,3 milioni, con un residuo di Euro 2,2 milioni) + Euro [omissis] (come da Ricorso – stante l'eliminazione della garanzia prevista per la commessa [omissis]) + (Euro 250.000)= Euro 14.050.000] consentirebbe di coprire integralmente l'importo della garanzia da emettersi con riguardo alla Gara (massimi Euro [omissis]))>>);

rilevato, in via preliminare, che trattandosi di richiesta urgente di modifica di precedente provvedimento che non incide significativamente sul "rischio" a carico dei soggetti controinteressati, non è stata ritenuta necessaria la preventiva instaurazione del contraddittorio; che è stato richiesto parere da parte dell'Esperto sull'evoluzione del percorso di composizione negoziata, al fine di verificare la permanenza delle condizioni di positiva prognosi di risanabilità dell'impresa anche attraverso le trattative in corso, sulla funzionalità dei finanziamenti alla continuità nell'interesse dei creditori, nonché sull'esistenza di elementi di significativa divergenza tra le modifiche richieste e i finanziamenti prededucibili già autorizzati, anche sotto il profilo della coerenza con il progetto di piano e il *Liquidity Plan*;

rilevato che il dott. Nanni Costa con proprio parere in data odierna ha dato atto (i) della necessità di modifica del piano e seguito del c.d. *project rail*, operazione volta alla cessione del



ramo aziendale che si occupa della realizzazione di infrastrutture in ambito ferroviario e del conseguente nuovo *Liquidity Plan*; (ii) delle interlocuzioni per l'erogazione di un finanziamento ponte; (iii) della non implausibilità del risanamento <<considerando che la società possa ottenere in tempi brevi il finanziamento ponte richiesto agli istituti>> e <<qualora tutte le assunzioni del piano attuale trovassero conferma>>; in ogni caso (iv) della funzionalità dei crediti di firma alla continuità aziendale di IPZ, <<essendo la richiesta autorizzazione indispensabile per l'accesso alla bondistica condizione necessaria per il corretto e puntuale prosieguo dell'attività di IPZ a beneficio del gruppo e dei suoi creditori. Ciò, in particolare, considerato lo stato di crisi finanziaria che ha caratterizzato il periodo precedente l'accesso alla CNC dovuto, tra l'altro ed in cospicua parte, alla difficoltà/temporanea impossibilità di acquisire garanzie per la partecipazione alle gare di appalto e alla gestione delle commesse. A riprova di ciò il fatto che, una volta ottenute dagli istituti di credito le garanzie definite urgenti, in primis, nonché le successive garanzie a seguito delle precedenti autorizzazioni concesse da questo Tribunale, la Società ha potuto partecipare a nuove gare di appalto e ottenere l'aggiudicazione di nuove importanti commesse, facendo in tal modo ripartire un volano che aveva subito in precedenza un notevole rallentamento deleterio per l'azienda. Ciò a favore dell'operatività dell'attività d'impresa della Ricorrente e della sua continuità in vista del risanamento e della conservazione dei posti di lavoro, nonché il buon esito o della CNC>>; che, quanto alla rilevanza e coerenza delle modifiche, l'Esperto, pur non potendosi pronunciare sulla compatibilità con il LP in quanto lo stesso andrà necessariamente aggiornato, ha segnalato come la garanzia da emettersi con urgenza <<era stata ricompresa nel ... ricorso ex art. 22, comma primo, lett. a) CCII e 742 c.p.c. del 26.06 u.s. per l'importo ridotto di Euro [omissis], accolto con decreto del 4.07 u.s. n. 1488/2025 relativo al procedimento R.G. vol. n. 9016/2025 a seguito dei pareri espressi dall'Ausiliario, Dott. Andrea Panizza, e dal sottoscritto esperto>> e che l'aumento dell'importo è derivato da sopravvenute indicazioni della stazione appaltante, ma è comunque contenuto nel *plafond* massimo già autorizzato, la cui capienza è stata "recuperata" sostanzialmente espungendo dall'autorizzazione <<la garanzia emessa a fronte della commessa [omissis] senza alcun effetto pregiudizievole, essendo stata constatata dal Ministero delle Finanze [omissis] la regolarità della posizione fiscale della Ricorrente che ha reso superflua la presentazione della garanzia fideiussoria necessaria allo svincolo degli importi trattenuti a garanzia>>;



ritenuto che, a fronte di una sostanziale permanenza delle condizioni che hanno portato alla concessione della prima autorizzazione, la modifica richiesta non comporti un aumento quantitativo o qualitativo del rischio per gli altri creditori, perché l'importo complessivo massimo dei finanziamenti è rimasto lo stesso e sono sufficientemente individuate sia le gare/commesse necessitanti delle garanzie, sia i soggetti cui sarà richiesto di prestarle e la ripartizione del *plafond* tra questi ultimi;

rilevato che l'istanza di modifica dell'autorizzazione si riferisce puntualmente alle iniziative e alle erogazioni (gare o commesse alle quali si riferiscono le garanzie richieste con indicazione del soggetto che dovrebbe rilasciarle – se Banca o Assicuratore - e dell'importo) indicate nel Prospetto all. 11;

che con riferimento (e nei limiti) di tali erogazioni, se effettuate nel termine di durata della composizione negoziata, gli eventuali crediti che ne dovessero derivare ai finanziatori saranno quindi coperti da prededuzione;

ritenuto che della modifica dell'autorizzazione qui operata (sulla cui immediata esecutività non sussistono dubbi, stante la natura del provvedimento stesso) debbano essere notiziati i soggetti contro-interessati, mediante inserimento del presente decreto per estratto (comprensivo del numero di ruolo del procedimento, dell'autorità giudiziaria, del contenuto dispositivo per sintesi) in lingua italiana e inglese in evidenza nella *home page* del sito della ricorrente e la pubblicazione per estratto alla prima data utile sul quotidiano Il Sole 24 Ore, anche nella sola sezione degli annunci *online*;

P.Q.M.

Dispone la modifica e integrazione dell'autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma primo, lett a), CCI rilasciata da questo Giudice il 28/9/2025, nel senso di:

(a) espungere dal novero delle "Originarie gare e commesse" la commessa denominata [omissis]
[omissis] ; (b) ridurre il *plafond* dedicato alle "Gare ITA e PB minori" da Euro 2,0 milioni ad Euro 1,75 milioni; nonché (c) individuare le "Gare infrastrutture e PB minori" in quelle identificate - anche con riguardo agli importi, individuali e aggregati, delle garanzie da emettersi oltre che dei soggetti emittenti (compagnie assicurative e istituti di credito da individuarsi a seconda della disponibilità offerta, anche tenuto conto dei progressivi scarichi delle linee di firma attualmente utilizzate dalla Ricorrente) - nel Prospetto Novembre 2025 (all.11), con conseguente incremento da Euro 5,5 ad Euro 14,05 milioni dell'importo massimo delle garanzie da emettersi in relazione alle "Gare infrastrutture e PB minori", immutato il resto



e, dunque, senza alcun incremento del *plafond* complessivo (da ultimo) fissato nell'importo di Euro 155 milioni.

Dispone che la ricorrente provveda entro il termine massimo di 15 giorni alla pubblicità del presente decreto come indicato in parte motiva, pubblicità di cui l'Esperto confermerà l'effettuazione mediante deposito di breve relazione nel presente fascicolo.

Si comunichi alla ricorrente e all'Esperto.

Bologna, 13/11/2025

La Giudice

Alessandra Mirabelli

